



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 108

Seduta del 06/08/2026

Oggetto: Riparto delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art.208 del C.d.S. - Anno 2026

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese agosto alle ore 19:48 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune di Solarino, in seguito ad inviti di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Componente	Carica	Presente
Spada Tiziano Fabio	Presidente	SI
Oliva Salvatore (da remoto)	Assessore Anziano	SI
Aliano Salvatore (da remoto)	Assessore	SI
Urciullo Giuseppe (da remoto)	Assessore	SI
Cianci Milena	Assessore	SI
Italia Benedetta	Assessore	SI

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il Sindaco On. Spada Tiziano Fabio

Assiste il Segretario Capo Dott.ssa Sotera Annabel

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto l'art. 208, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), il quale così recita: *“I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”*;

Visto altresì l'art. 208, comma 4, come modificato dall'art. 10, comma 3, della L. n. 366/1998, dall'art. 31, comma 17, della L. n. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall'art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall'art. 15 del D. Lgs. 15/01/2002, n. 9, ed infine dalla L. n. 120/2010, le quali norme prevedono che *“una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:*

- A. *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- B. *in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- C. *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”*;

VISTO l'art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. n. 285/1992, che così recita: *“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti”*;

CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 208 Codice della Strada, stabilisce che *“Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”*;

CONSIDERATO che il comma 5 bis dell'art. 208 Codice della Strada, stabilisce che *“la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”*;

CONSIDERATO che il comma 12 ter dell'art. 142 D. Lgs. n. 285/1992 stabilisce che *“gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”*;

Visto il comma 16, dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge 44/2012, il quale ha stabilito che: *“Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

Considerato pertanto necessario procedere ad una corretta applicazione della nuova normativa, sia con riferimento all' art. 208 novellato che all' art. 4-ter del d.l. 16/2012, con riferimento al corrente esercizio;

Ritenuto di dovere determinare per l'anno 2026 in applicazione delle norme soprariportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

Che per il 2026 il gettito può essere previsto in € 15.000,00 di cui:

- a) per sanzioni amministrative di cui all'art.208, c.1, del C.d.S. € 15.000,00;
- b) per sanzioni amministrative di cui all'art.142, c.12-bis, del C.d.S. €. 0,00;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- A) Per l'anno 2026 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada vengono destinate, in termini percentuali, come dal prospetto allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- B) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2026.

Il Responsabile del Servizio
Sig. Concetto Leone

Allegato A

Destinazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo del codice della strada (artt. 142, comma 12-ter e 208, comma 4, del D. Lgs, 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) /Allegato N.32;

A -Parte I Entrata-Risorsa:

Somma prevista per sanzioni di cui all'art. 208. e 1. del C.d.S.

A.1 € 15.000,00

Somma prevista per sanzioni di cui all'art. 142. e. 12-bis, del C.d.S.

A.2 € 0,00

B -Parte II Spesa:

PREVISIONE DI SPESA

Quota destinata alle finalità di cui all'art. 208 c. 4, 5 e 5bis del C.d.S. in misura pari al 100% di A.1

FINALITA'	SOMMA PREVISTA
a) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	Art. 208 c. 4 lett. a 25%
b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12	Art. 208 c. 4 lett. b 25%
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica; ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato	Art. 208 c. 4 lett. c 50%

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

RITENUTO di approvarla nella sua interezza;

VISTI i superiori pareri;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

AD unanimità di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono confermate, di accogliere ed approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare, con apposita ed unanime votazione ed in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate nella superiore proposta, immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente F.to On. Spada Tiziano Fabio	
L'Assessore Anziano Oliva Salvatore	Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Sotera Annabel

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno 06/08/2026 al 21/08/2026, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
-------------------	--------------------------------

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA :
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE